



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Divisione V

va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

dg-abap@pec.cultura.gov.it

Servizio V

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID_VIP 7382 – Progetto impianto fotovoltaico denominato “Poggio Imperiale 01” della potenza di 27,3 MWp, con annesso sistema di accumulo energetico della potenza di 50 MW e relative opere di connessione alla rete, da realizzare nei comuni di Poggio Imperiale (FG), Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG), con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura.
Proponente: WHYSOL – E Sviluppo srl
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTA la nota prot. n. 11171 del 18 maggio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato *“Poggio Imperiale 1”*, della potenza pari a 27,3 MW, da realizzarsi nei comuni di Poggio Imperiale (FG), Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG), proposto dalla WHYSOL-E Sviluppo s.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale in antenna a 150 Kv su una nuova Stazione Elettrica e un impianto di accumulo;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Whysol-E Sviluppo s.r.l., con nota del 31 luglio 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 febbraio 2022, nonché della successiva ripubblicazione avvenuta in data 16 giugno 2022, in seguito alla presentazione di integrazioni da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO il parere n. 32 del 28 luglio 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha espresso "*parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto [...]*" a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione medesima;

VISTA la nota prot. n. 5317 dell'11 aprile 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 32 del 28 luglio 2022, nella parte in cui dichiara che - all'esito della valutazione della documentazione presentata dal proponente e delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento e in considerazione della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti - il progetto è compatibile per la componente paesaggistica fatte salve le specifiche condizioni ambientali nn. 7, 8, 9, 11 e 13;

VISTO il predetto parere nella parte in cui ha evidenziato la compatibilità dell'intervento rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali, comunali;

VISTA, altresì, la nota n. 183729 del 14 novembre 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso chiarimenti istruttori della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - PNRR-PNIEC in merito all'impianto in esame e, con riguardo sia agli impatti cumulativi e ai profili di interferenza con altri impianti da fonti di energia rinnovabile nella medesima area, sia alle eventuali interferenze di natura progettuale non contemplate nel progetto in discorso, ha evidenziato che la citata Commissione tecnica "*rende il proprio parere e le relative prescrizioni basandosi sulla presupposizione della persistenza dello stato di fatto accertato nell'istruttoria*" e che "*laddove il completamento dell'iter autorizzativo del progetto [...] dovesse trovare uno stato di fatto mutato che imponesse modifiche sostanziali, queste dovranno essere nuovamente sottoposte alla valutazione della Commissione*";

CONSIDERATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto in esame si pone in contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Gargano – Componenti visivo-percettive del citato PPTR in quanto nei punti panoramici che intercettano l'area dell'intervento l'impianto viene "*visualizzato in sostituzione delle coltivazioni agricole e in sovrapposizione al tessuto insediativo del contesto territoriale, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio*" compromettendo, altresì, il paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura, nell'ambito del citato parere, ha evidenziato che il PPTR vigente *“si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico”* e di privilegiare la localizzazione in aree produttive pianificate;

CONSIDERATO che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rilevato che all'interno della zona di visibilità teorica oltre ai *“piccoli impianti fotovoltaici già realizzati [...] sono inoltre presenti impianti eolici già realizzati, oltre che ulteriori iniziative rilevate nelle aree contermini”* e che *“i criteri indicati dalla D.D. 162/2014, appena soddisfatti per il cumulo con altri impianti fotovoltaici, non risultano soddisfatti per il cumulo dovuto alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici che alterano completamente la lettura e la percezione della texture paesaggistica”*;

CONSIDERATO che nel menzionato parere del Ministero della cultura è evidenziato che *“la presenza di ulteriori manufatti tipicamente industriali, in un contesto paesaggistico segnato dalla valenza agraria dei luoghi, contribuisce ad incrementare il grado di alterazione [...] delle visuali storiche”*;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal Ministero della cultura nell'ambito del citato parere, *“il progetto si colloca all'interno dell'area buffer del bene culturale Regio Tratturo L'Aquila Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 con DM 15/06/1976 e successivi ulteriori DM), per la parte di realizzazione della nuova SSE, localizzata a meno di 500 m dal tratturo”*;

CONSIDERATO che, come evidenziato dal Ministero della cultura, l'area in cui dovrebbe ricadere la stazione utente in progetto in località Difensola/Marana della Difensola, e il relativo cavidotto di connessione, ricadono in comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico coincidente con: vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che nel menzionato parere il Ministero della cultura ha rilevato che sono state individuate ampie porzioni abitative contraddistinte da canalizzazioni, buche di palo, pavimentazioni in acciottolato, setti murari e strutture polifunzionali, nonché vaste aree necropolari costituite da tombe a fossa e a grotticella di grandi dimensioni e con ricchissimi corredi, oltre a numerosi silos, pozzi e altre strutture di grandi dimensioni, nonché evidenze riconducibili all'età del bronzo e del neolitico;

TENUTO CONTO altresì che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rilevato che *“le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica [...] degno di essere salvaguardato da opere future”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il criterio di maggiore diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in funzione degli obiettivi fissati dall'Unione europea, e dall'altra l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, a sua volta espressamente sancito e fatto oggetto di tutela dall'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il processo di transizione energetica debba avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori culturali e paesaggistici;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse alla tutela e alla conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale, condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Poggio Imperiale 1", della potenza di 27,3 MWp, con annesso sistema di accumulo energetico della potenza di 50 MW, opere di connessione alla rete, integrazione di produzione agricola e implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, nei comuni di Poggio Imperiale (FG), Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG), della Whysol - E Sviluppo s.r.l.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI